

# Normativa sulla pesca: attrezzature consentite per la pesca

Le attrezzature da pesca vengono stabilite attraverso:

- **Legge n° 963 del 14 luglio 1965**
- **D.P.R. n° 639 del 2-10-1968**

Gli strumenti per la pesca vengono classificate in:

1. trappole fisse o mobili: le fisse sono quelle ancorate tipo tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpite dopo breve sosta quali le nasse, bertovelli.
2. strumenti azionati a mano o da altra forza motrice atti a agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni.
3. strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel substrato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.

Inoltre interessanti sono i seguenti articoli:

### **ARTICOLO 115**

#### *Reti da lancio*

E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come "giacchio", "sparviero", "rezzaglio" e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.

## 27\_Normativa sulla pesca: attrezzature consentite per la pesca

Scritto da Michele Abbondanza

Mercoledì 04 Maggio 2011 22:44 - Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Maggio 2011 22:24

---

### **ARTICOLO 128 bis**

*Esercizio della pesca subacquea sportiva*

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.

Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei.

A questo proposito bisogna dire che l'articolo è generico e v'è approfondito. Per questo vi rimando direttamente alla pagina curata da Giorgio Volpe che bene chiarisce la situazione:

<http://www.apneamagazine.com/limiti-cattura.html>

### **ARTICOLO 138**

*Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva .*

Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

1. coppo o bilancia;
2. giacchio o rezzaglio o sparviero;
3. lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di

## **27\_Normativa sulla pesca: attrezzature consentite per la pesca**

Scritto da Michele Abbondanza

Mercoledì 04 Maggio 2011 22:44 - Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Maggio 2011 22:24

---

sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;

4. lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
5. nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
  
6. parangali fissi o derivanti; nasse.

### **ARTICOLO 140**

*Limitazioni d'uso degli attrezzi*

L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:

1. non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
2. non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
3. non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
4. il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
5. non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
6. è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.

### **ARTICOLO 142**

*Limitazioni di cattura*

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

## 27\_Normativa sulla pesca: attrezzature consentite per la pesca

Scritto da Michele Abbondanza

Mercoledì 04 Maggio 2011 22:44 - Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Maggio 2011 22:24

---

Inoltre per quanto riguarda il **riccio di mare**, la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e solo da Gennaio ad Aprile e da Luglio a dicembre. Il pescatore sportivo non può raccogliere più di **cinquanta esemplari al giorno**, pena l'usuale sanzione **da 516 a 3098 euro**, inferta anche a chi raccoglie i ricci nei mesi di Maggio e Giugno.

Vedi anche: [articolo sulle limitazioni di pesca](#)

---

**E' assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo e delle foto presenti negli articoli del corso, senza il consenso dell'autore o del direttivo AIAM.**

---